



6483/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/12/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NICOLA MILO
Dott. LUIGI LANZA
Dott. GIORGIO FIDELBO
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - SENTENZA
N. 1995
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 34036/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PADOVA
nei confronti di:

██████████ N. IL 11/07/1991
██████████ N. IL 08/01/1993

inoltre:

██████████ N. IL 11/07/1991
██████████ N. IL 08/01/1993

avverso l'ordinanza n. 481/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PADOVA, del 26/06/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO' RADDUSA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Geraci*

Il oggetto del ricorso -

Udit i difensor Avv.;

Ritenuto in fatto e diritto

1. Con l'ordinanza in epigrafe il GUP del Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod.pen. di sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati Gr [REDACTED] e C [REDACTED] G [REDACTED], chiamati a rispondere dell'imputazione di cui agli artt. 73 LS. 17
2. Tanto per la ritenuta contestazione della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80 DPR 309/90, destinata, anche configurando il reato nei termini di cui al V comma dell'art. 73 LS, a portare la pena oltre la soglia edittale minima prevista dal citato art. 168 bis cod.pen. quale presupposto imprescindibile per l'applicabilità della "probation", introdotta per gli adulti dalla legge 67/14
3. Hanno interposto ricorso per Cassazione sia la Procura presso il Tribunale di Padova, sia i due imputati, ciascuno con autonomo ricorso.
Nei tre ricorsi si adducono linee di doglianza sostanzialmente comuni. Si richiama la lettera della norma, che, a differenza di altre ipotesi previste dal codice di rito, non fa esplicito riferimento se non esclusivamente alla pena detentiva prevista, per ciascun reato quale limite insuperabile per la applicabilità della probation, prescindendo da possibili riferimenti impliciti ad aggravanti, comprese quelle destinate autonomamente ad incidere sulla pena.
Il tutto in linea con i lavori preparatori che, per l'appunto, escludevano ogni possibilità interpretativa nei termini avallati dal GIP. 18
4. I ricorsi sono fondati condividendo la Corte le doglianze sottese ai ricorsi. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento, impugnato ai sensi del comma 7 dell'art. 464 quater cod.proc.pen.
5. Giova premettere che la decisione contrastata muove da un presupposto concreto imprescindibile rispetto alla stessa astratta possibilità di applicare nella specie l'istituto di cui all'art. 168 bis cod.pen., quello della configurazione del reato contestato nei termini di cui all'ipotesi attenuata prevista dal V comma dell'art. 73 LS; configurazione - peraltro confermata dalla lettura degli atti laddove proposta e assenso della parte pubblica riposano in termini coincidenti a siffatta qualificazione del fatto - compatibile, sul piano edittale, grazie alla novella apportata dalla legge 79/14, con l'istituto invocato.
6. Tanto premesso, sono diverse le considerazioni di valenza interpretativa che spingono per una soluzione diversa da quella tracciata dal GUP.
7. IL Gup segnala, tra le diverse finalità perseguite dal legislatore attraverso la innovazione normativa in tema, unicamente quella di matrice deflattiva. Non altrettanto coerentemente, tuttavia, disegna i limiti oggettivi di applicazione dell'istituto correlati al dato edittale di

riferimento, decisivi proprio nell'ottica della funzionalità deflattiva dell'istituto, ancorando il proprio giudizio alla lettura, tra quelle possibili, più rigorosa e restrittiva, che mal si attaglia con la ratio segalata a monte del reso percorso interpretativo.

Vero è che la finalità deflattiva finisce per risultare compatibile con il sistema solo limitando l'applicabilità dell'istituto ad ipotesi di reato dotate di un disvalore complessivo di intensità medio-bassa. Ma tali preoccupazioni, securitarie e di certezza giuridica - implicitamente sottese al ragionamento espresso dal GUP e realizzate, di fatto, proprio attraverso la individuazione di un determinato limite edittale così da evitare di rimettere al giudice la individuazione discrezionale della modestia del fatto- non possono essere portate alle estreme conseguenze, forzando il dato normativo di riferimento.

Così facendo si tradisce definitivamente lo spirito della norma, che, nel caso, tra le sue primarietà, persegue proprio il fine di deflazionare le pendenze penali attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato da concretare mediante una definizione, alternativa e anticipata, della vicenda processuale.

8. Sembra, piuttosto, alla Corte che proprio la ratio deflattiva perseguita dal legislatore costituisca la chiave di riscontro di una diversa lettura del dato normativo di riferimento, interpretato in primo luogo alla luce del relativo tenore letterale e in considerazione degli spunti di raffronto garantiti dal sistema.

8.1. L'art. 168 bis, comma I, cod.pen., nel rintracciare i presupposti di matrice oggettiva cui risulta subordinata l'applicazione dell'istituto grazie alla preventiva delimitazione dei fatti di reato suscettibili di rimanere attratti alla "probation", àncora il relativo riferimento in primo luogo al dato edittale, richiamando al fine i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro.

Manca, dunque, sul piano letterale ogni esplicito riferimento alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti.

8.2. E tale mancata esplicitazione finisce per assumere ancora maggior pregnanza ove si proceda al raffronto con altri momenti normativi ricavabili dall'ordinamento nei quali il riferimento al dato edittale assume rilievo nell'ottica singolarmente perseguita dai rispettivi istituti.

Si considerino al fine, in senso apertamente opposto rispetto alla contraddittoria chiave di lettura offerta dal GUP, l'art. 4 cod.proc.pen., che in punto di competenza, fa esplicito riferimento alla incidenza da ascrivere alle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa ed a quelle ad effetto speciale; ancora, l'art. 157 cod.pen. che, in materia di prescrizione, a tali aggravanti fa esplicito riferimento ai fini della determinazione del dato edittale nell'ottica volta ad individuare la lunghezza del tempo utile alla estinzione del reato; e così, infine, all'art. 278 cod.proc.pen., avuto riguardo alla determinazione delle pene agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari.

9. Siffatta ricostruzione ermeneutica del dato di riferimento trova, inoltre, puntuale appiglio nei lavori preparatori afferenti la legge 67/14 con la quale è stato introdotto l'istituto in esame.

Sia nel dossier che ebbe ad accompagnare l'approvazione del testo al Senato, sia in quello che precedette la approvazione definitiva alla Camera viene data spiegazione comune al silenzio del dato normativo sul punto. Silenzio puntualmente rimarcato proprio per distinguere la soluzione normativa in disamina da quelle, già presenti nell'ordinamento (e sopra accennate in via di esempio), nelle quali il limite edittale assume rilievo quale parametro di riferimento per l'applicazione dei relativi istituti, laddove, di contro, esplicitamente, viene operato un richiamo alla operatività delle aggravamenti che prevedono una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.

Il tutto da leggere, inevitabilmente, nell'ottica della maggiore competitività da ascrivere all'istituto, destinato, altrimenti, ad una modesta realizzazione della finalità deflattiva perseguita.

9.1. In questa cornice, del resto, vanno inquadrati due ulteriori aspetti ricavabili dal percorso che ha connotato la elaborazione parlamentare del dato normativo in disamina.

9.1.1. Il primo dato emerge dal fatto che al Senato la norma è pervenuta siccome già approvata dalla Camera nel testo che oggi costituisce il contenuto dell'art. 168 bis cod.pen. In Commissione, al Senato, il disegno di legge proveniente dalla Camera venne trattato in uno ad altri disegni di legge tra i quali spiccava, per quel che interessa, il disegno di legge distinto dal nr 111 A.S.. Quest'ultimo testo recava un esplicito riferimento, nel considerare il limite edittale di accesso alla probation, alle aggravanti ad effetto speciale ed a quelle che portano ad una pena di specie diversa. Il testo approvato (per essere poi nuovamente trasmesso alla Camera per la votazione finale in ragione di modifiche non apportate al tenore dell'art. 168 bis cod.pen.), è stato, per contro, quello proveniente dalla Camera, poi trasfuso nel dato normativo definitivo, privo di tale esplicita indicazione.

Tanto ad ulteriore conferma della marcata volontà, nei dinamici passaggi parlamentari, di rendere le aggravanti, quali che esse siano, influenti sul limite edittale preso in considerazione per la applicabilità della norma in disamina.

9.1.2. Che, poi, l'esigenza di garantire effettività alla funzione deflattiva perseguita con la probation rappresenti un momento di assoluta pregnanza della novella tanto da dover essenzialmente guidare l'interprete nella puntuale individuazione dei fondamenti oggettivi dell'istituto è aspetto che trova ulteriore conferma nel fatto della intervenuta introduzione, rispetto all'originario tenore del disegno di legge presentato in materia, di un altro presupposto applicativo di matrice oggettiva, individuato, *ratione materiae*, attraverso il riferimento al novero dei reati catalogati al comma II dell'art. 550 cod.proc.pen. in tema di citazione diretta. Ciò, dunque, prescindendo dal limite edittale dei quattro anni di reclusione che, pure, per la citazione diretta, costituisce il momento edittale di riferimento generale; e procedendo ad una modifica resa in ossequio alle sollecitazioni critiche pervenute in esito alla propalazione del testo originario, atteso che il mero limite edittale rendeva poco competitivo l'istituto

soprattutto in ragione della concorrenza che in concreto poteva realizzarsi con la sospensione condizionale della pena (tale da consentire all'imputato di sottrarsi alla stessa senza sottostare alla prova ed al relativo giudizio quanto al rispetto delle relative prescrizioni)

10. Tale ultimo spunto logico consente alla Corte di superare definitivamente l'interpretazione di segno contrario offerta nel provvedimento impugnato.

Si afferma, nella decisione contrastata, che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 LS, radica la competenza del Tribunale in composizione collegiale mentre l'art. 168 bis cod.proc.pen., nell'ampliare la rosa dei reati da ritenere attratti alla "probation", fa esclusivamente riferimento a quelli di cui al comma II dell'art. 550 cod.proc.pen., tra i quali non risulta annoverato l'art. 73 LS.

Se ben compresa, nella sua evidente sinteticità, siffatta affermazione finisce per sottendere il fatto che la previsione del limite edittale dei quattro anni di reclusione ed il richiamo all'art. 550 comma II cod.proc.pen. avrebbero determinato una precisa coincidenza tra il perimetro di operatività delle ipotesi per le quali è consentita la citazione diretta a giudizio e quelle per le quali è permessa la "probation".

10.1. E' vero, piuttosto, il contrario.

Come puntualmente segnalato nel ricorso proposto nell'interesse del [REDACTED], ove il legislatore avesse inteso tracciare una siffatta coincidenza, si sarebbe al fine riportato per intero al disposto di cui all'art. 550 cod.proc.pen., proprio in ragione del medesimo limite edittale individuato in entrambe gli istituti in disamina. Non a caso, invece, è stato richiamato solo il secondo comma di tale ultima norma (e non il primo, che al detto limite edittale fa riferimento), proprio per evitare di escludere l'applicazione dell'istituto anche per quei reati di competenza collegiale che sono puniti con pena edittale inferiore nel massimo ai quattro anni.

10.2. Piuttosto, il raffronto comparativo con l'art. 550 cod.proc.pen. finisce per rappresentare una ulteriore ragione di conferma della scelta interpretativa qui tracciata.

Tale disposizione, al primo comma, nel riferirsi al limite edittale dei quattro anni di reclusione nel massimo fa esplicito riferimento all'art. 4 del codice di rito che, come già detto, in punto di competenza, considera al fine anche le aggravanti ad effetto speciale quale fattore incidente sul dato edittale. In presenza di una aggravante ad effetto speciale che porta il limite edittale oltre la soglia dei quattro anni, non sarà dunque possibile la citazione diretta a giudizio.

Avesse inteso operare in tal senso anche per l'istituto della probation, il legislatore, alla stregua di quanto previsto dall'art. 550 cod.proc.pen., per il resto sostanzialmente speculare all'art. 168 bis cod.proc.pen., avrebbe potuto esplicitare anche nel caso un riferimento all'art. 4 citato.

Riferimento, non a caso, pretermesso.

11. Considerato quanto sopra deve dunque affermarsi in linea di principio che nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della probation di cui agli artt. 168 bis e seguenti

12

cod.proc.pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale.

Tanto impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito perché rivaluti la proposta articolata dagli imputati ex artt. 168 bis cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen. alla luce delle superiori indicazioni in diritto

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Padova.

Così deciso il 9 dicembre 2014

IL Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Nicola Milo

